



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

L'“ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE”

L'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito denominata ARMA) con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Romania 45, agli effetti del presente atto rappresentata dal Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio Del Sette

E

L'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente, Dott. Stefano Laporta

PREMESSO CHE

- il Codice dell'Ordinamento Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) definiscono i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;
- in attuazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 recante *“Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* sono attribuiti all'ARMA DEI CARABINIERI peculiari compiti nel settore della tutela dell'ambiente;
- con l'art. 28 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, è stato istituito l'ISPRA a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM;

- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 123 del 21 maggio 2010, è stato emanato il “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”;
- con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 356 del 27 novembre 2013, è stato approvato lo Statuto dell'ISPRA;
- con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fa parte l'ISPRA e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;
- l'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
- l'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle altre amministrazioni dello Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA);
- tramite il coordinamento del SNPA, l'ISPRA assicura un monitoraggio capillare, anche attraverso attività “in campo”, di tutte le componenti che possono avere un impatto sull'ambiente naturale, al fine di garantire il raggiungimento di livelli omogenei di protezione dell'ambiente in tutto il Paese (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali - LEPTA). Il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) può adottare norme tecniche vincolanti in materia ambientale avendo, altresì, facoltà di segnalare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la necessità di interventi, anche normativi, in materia ambientale;
- l'ISPRA svolge, altresì, le funzioni attribuite dalla Legge n. 225/1992, dalla Legge n. 401/2001 e s.m.i. e dalla Legge n. 100/1992, per le finalità di sorveglianza ambientale e di intervento tecnico e scientifico in situazioni di crisi ed emergenza ambientale;
- l'ISPRA ha realizzato e gestisce una serie di banche dati tra le quali il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA), relativo alla raccolta dei dati ambientali, il SINTAI – Sistema Informativo per la Tutela delle Acque in Italia – che contiene i dati e le informazioni sulla qualità e sulla tutela delle acque

interne e sulla balneazione, trasmesse ad ISPRA dai soggetti istituzionali competenti, raccoglie informazioni su scala nazionale ed opera in sinergia con l'EEA (Agenzia Europea per l'Ambiente), l'Annuario Banca Dati Indicatori, l'Archivio nazionale delle indagini nel sottosuolo (Legge n. 464/84) che raccoglie le informazioni relative a studi o indagini nel sottosuolo nazionale, per scopi di ricerca idrica o per opere di ingegneria civile. È altresì in fase di costituzione l'Osservatorio sulla Normativa Tecnica e sulla Legislazione Ambientale;

- l'ISPRA ha realizzato e gestisce, inoltre, in tema di difesa del suolo Carte Geologiche e Geotematiche, Banche dati dei sondaggi profondi in Italia e Banca dati dei sondaggi acquisiti ai sensi della Legge n. 464/84, Modelli geologici 3D, Banca dati geologico-mineraria, Inventario nazionale delle strutture di deposito dei rifiuti estrattivi, Carta Gravimetrica d'Italia, Carta Aeromagnetica d'Italia, Banca dati geofisici, Banca dati itinerari geologici GeoMin, Banca dati Automazione Schede Campione ASC, Inventario nazionale dei geositi italiani, Banca dati della rete nazionale dei parchi e musei minerali - REMI, Inventario fenomeni franosi - IFFI, Repertorio nazionale degli inventari per la difesa del suolo - RENDIS, Banca dati delle faglie - ITHACA, Database nazionale dei sinkhole, Banca dati frane Roma, SIAM Tsunami, EEE Catalogue, Banca dati consumo suolo, Mappe copertura suolo, Corine Land Cover, Banche dati sui Siti di Interesse Nazionale e sui Siti di interesse regionale;
- l'ISPRA ha realizzato e gestisce, infine, Banche dati su controlli CITES, sulle superfici forestali, su incendi boschivi nonché Banca dati progetto CONECOFOR, Banca dati sulle specie minacciate e su quelle invasive, Banca dati webgis Carta della Natura, Repertorio "Piani per il Parco", Banca dati HABITAT, Banca dati monitoraggio dei cetacei nel Mar Mediterraneo su tratte specifiche, Banca dati avifauna acquatica svernante (progetto IWC), Banca dati OGM, Banca dati PGM, Banca dati "Museo" che contiene i dati catalografici dei reperti paleontologici e litomineralogici conservati dall'Istituto;
- l'ISPRA, inoltre, ha a disposizione i dati relativi ai rilasci sperimentali di OGM effettuati in Italia sulla base dei quali ha sviluppato l'indicatore "*Territorio agricolo interessato da rilascio deliberato di piante geneticamente modificate*" presente nell'Annuario dei dati ambientali dell'ISPRA;
- l'ISPRA provvede al monitoraggio dello stato fisico del mare attraverso la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati provenienti dalle proprie reti di osservazione in tempo reale ondometrica e mareografiche. I dati sono divulgati in modalità LOD (Linked Open Data) e sono liberamente fruibili ed interoperabili per varie finalità e provvede inoltre alla elaborazione del Bollettino Giornaliero di Previsione della Marea per la Laguna di Venezia e per l'Arco Costiero Nord Adriatico;
- l'ISPRA garantisce l'elaborazione e la diffusione delle informazioni ambientali in materia di produzione e gestione dei rifiuti, nonché l'elenco delle autorizzazioni e comunicazioni degli impianti di gestione dei rifiuti attraverso il Catasto Telematico dei rifiuti;



- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 attribuisce all'ARMA DEI CARABINIERI *“il controllo del manto nevoso e la previsione del rischio valanghe, nonché le attività consultive e statistiche ad essi relative”* e tale funzione è assolta dal Servizio METEOMONT;
- l'ISPRA è titolare del Sistema Nazionale di Dati Climatici SCIA e pubblica il Rapporto annuale sullo stato e le tendenze del clima *“ Gli indicatori del clima in Italia”*;
- l'ISPRA garantisce l'elaborazione dell'informazione ambientale sia per il Sistema Statistico Nazionale sia per altri riferimenti internazionali (AEA, OECD, Eurostat, FAO FYI - SIPAM = Information System for the Promotion of Aquaculture in the Mediterranean, UNFCCC, Commissione Europea), in materia di indicatori e reporting ambientali, oltre che per le Istituzioni e i cittadini;
- l'ISPRA, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 30/2013, svolge le funzioni di Amministratore Nazionale del Registro dell'Unione di cui al Regolamento UE n. 389/2013, relativo al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione Europea;
- la Direttiva 2008/99/CE dell'Unione Europea del 19 dicembre 2008, prevede per gli Stati membri la realizzazione di una effettiva tutela penale dell'ambiente e la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”* ha introdotto i reati ambientali nel codice penale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- le Parti convengono sulla necessità di uno sforzo sinergico finalizzato alla tutela dell'ambiente che rappresenta uno dei fondamentali presupposti per l'affermazione dei principi di legalità e di sviluppo etico e sociale di questo Paese, tenuto altresì conto che la complessità degli aspetti ambientali richiedono la definizione di un sistema di controllo integrato che possa utilizzare le sinergie derivanti dalla convergenza di diversificate professionalità e specializzazioni;
- le Parti convengono, inoltre, sull'opportunità di rafforzare le attività di prevenzione per la tutela del patrimonio ambientale con la promozione di iniziative di formazione ed informazione per la responsabilizzazione collettiva dei cittadini;
- a tal fine appare necessario assicurare l'armonizzazione, il coordinamento tecnico, nonché l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di monitoraggio e di controllo in materia ambientale;

SI CÒNVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

-  1. Il presente accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra ISPRA, anche in quanto Istituto di coordinamento del Sistema delle Agenzie Ambientali (SNPA) e l'ARMA per il raggiungimento di finalità

di comune interesse in materia di tutela dell'ambiente, per l'adozione di una strategia condivisa e per l'attuazione delle azioni necessarie per un impiego efficace ed efficiente delle risorse, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2

Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa e ambiti di collaborazione

1. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1 saranno oggetto di specifiche convenzioni volte a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti.
2. Tali convenzioni, corredate da un allegato tecnico contenente le attività, la tempistica, gli obiettivi e le fasi di attuazione potranno, in particolare, riguardare le seguenti tematiche elencate a titolo non esaustivo:
 - ricerca, monitoraggio, valutazione, controllo e *reporting* ambientale;
 - vigilanza, prevenzione e ispezione ambientale;
 - formazione, aggiornamento professionale ed educazione ambientale;
 - comunicazione, informazione e scambio dati ambientali;
 - danno ambientale;
 - ciclo dei rifiuti;
 - conservazione della biodiversità;
 - aree marine protette e siti d'importanza comunitaria rete Natura 2000;
 - bonifica siti contaminati;
 - gestione sostenibile delle aree agricole e forestali;
 - attività di polizia amministrativa (Legge n. 464/84);
 - cartografia e inventari di uso e copertura del suolo;
 - utilizzo dei dati satellitari in campo ambientale;
 - monitoraggio, conservazione, gestione e tutela delle specie e degli habitat;
 - controllo delle specie esotiche invasive e di prodotti e specie ittiche;
 - sedimenti marini;
 - monitoraggio e controllo su attività produttive;
 - dati relativi alla consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio forestale italiano, così come determinato dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).
3. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Comitato di cui al successivo art. 4 potrà individuare ulteriori tematiche rispetto a quelle di cui al precedente elenco.
4. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.



5. Le Parti convengono che ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

Art. 3

Modalità esecutive

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui al presente accordo, le Parti possono concordare le seguenti modalità esecutive:

- scambio di informazioni e condivisione delle banche-dati disponibili, nel rispetto della normativa vigente;
- progetti di formazione interdisciplinare del proprio personale, nelle materie di rispettiva competenza e del personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche;
- attività sinergiche di educazione ambientale presso istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- pianificazione di interventi di controllo integrato e di ispezione ambientale su specifici ambiti di interesse comune, al fine di migliorare la gestione e il controllo delle attività connesse con la tutela ambientale per prevenire illeciti ambientali e fenomeni criminali;
- sviluppo di indicatori per attività di *reporting* nelle materie di comune interesse;
- partecipazione e cooperazione, anche con eventuali sopralluoghi congiunti, nei procedimenti sanzionatori di cui alla Legge n. 464/84;
- sviluppo di attività sinergiche e di supporto tecnico-scientifico per fronteggiare eventi di crisi ed emergenze ambientali nonché per l'accertamento e la valutazione del danno ambientale;
- sviluppo di attività sinergiche di rilevamento della presenza e della distribuzione territoriale degli ecosistemi;
- sviluppo di attività di controllo del commercio di specie ittiche illegali e di attività legate alla contraffazione di prodotti ittici;
- attività subacquee e attività di studio su habitat bentonici;
- utilizzazione di laboratori, nonché apparati, materiali e software di ausilio alle attività sia di verifica preventiva, sia di contrasto, sperimentandone anche di nuovi mediante attività di ricerca scientifica negli ambiti di propria competenza con particolare riferimento all'azione conoscitiva delle fenomenologie, dei processi e degli impatti ambientali;
- fornitura di expertise di elevata rilevanza tecnica nei settori discendenti dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, anche in collaborazione con le strutture del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente;
- realizzazione di progetti e iniziative di cooperazione, nell'ambito di attività di studio, ricerca, analisi, formazione, aggiornamento professionale ed informazione afferenti alla tutela forestale, ambientale ed agroalimentare;
- sviluppo di collaborazioni nella realizzazione di programmi di monitoraggio ambientale con



particolare riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, all'inventario delle risorse forestali e alla salvaguardia della biodiversità;

- attivazione di iniziative di studio, tutela e sviluppo per conseguire le finalità e gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 e della Rete nazionale delle aree protette;
- attività congiunte ai fini dell'applicazione della legge n. 68/2015 e in particolare della Parte VI *bis* del D.Lgs. n. 152/2006.

2. Le Parti si impegnano a verificare la possibilità di partecipazione congiunta a bandi anche di livello europeo, per il finanziamento di specifici progetti di comune interesse.

Art. 4

Comitato di coordinamento tecnico-operativo

1. Le Parti si impegnano a costituire, entro trenta (30) giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, un Comitato di coordinamento, con funzioni tecnico-operative per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa, composto da due (2) membri di ISPRA e/o SNPA e due (2) membri dell'ARMA, tra cui il Direttore generale per l'ISPRA e il Vice Comandante del Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri, i cui compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra le stesse Parti.
2. Ai fini della redazione delle singole convenzioni operative, il Comitato si avvarrà di personale altamente qualificato nelle tematiche di comune interesse di cui all'art. 3, previamente indicato da ciascuna Parte in un apposito elenco.
3. Il Comitato è convocato su richiesta anche di una sola delle Parti e si riunirà con cadenza almeno semestrale presso la sede di volta in volta concordata tra le Parti, per esaminare le tematiche precisate nel precedente art. 2, al fine di procedere alla conclusione degli accordi di cui al suddetto articolo.
4. Ciascuna Parte, nella prima riunione del Comitato, indicherà il nominativo di un proprio Responsabile dell'attuazione del presente accordo.

Art. 5

Pubblicazioni

1. I risultati ottenuti nell'ambito delle attività oggetto del presente Protocollo, nonché delle convenzioni di cui all'art. 2, potranno essere oggetto di pubblicazione per le finalità connesse ai compiti istituzionali delle Parti.
2. Nelle eventuali pubblicazioni, si dovrà esplicitamente far riferimento alle Parti e al presente Protocollo, anche con l'utilizzo dei rispettivi loghi.



Art. 6

Utilizzo di risorse umane

1. Nell'ambito delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa, le Parti individueranno risorse umane altamente qualificate che, ai fini di un'ottimizzazione sinergica del loro operato, parteciperanno allo svolgimento delle attività.
2. Le risorse umane individuate potranno operare, a seconda delle necessità, presso le rispettive controparti, per il tempo necessario allo svolgimento delle attività programmate, previa stipula delle convenzioni di cui al precedente art. 2.

Art. 7

Privacy e obbligo di segretezza delle informazioni

1. Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo d'Intesa saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..
2. Lo scambio delle informazioni e dati ambientali avverrà nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento all'obbligo di segretezza di cui all'art. 329 del codice di procedura penale.

Art. 8

Durata del Protocollo d'Intesa

1. Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di tre (3) anni.
2. Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti, rinnovato e, prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione.

Art. 9


Spese ed oneri fiscali

1. Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

Roma, 5 GEN. 2018

IL PRESIDENTE DELL'ISPR-A

(Dott. Stefano Laporta)



IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C. A. Tullio De Sette)

